



*Ministero della Giustizia*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

on. avv. Michele Vietti

Prot. n. 980 /2002

Roma, 24 ottobre 2002

Illustre Presidente  
ing. Sergio Polese  
Consiglio Nazionale Ordine  
Ingegneri  
Via IV Novembre 114  
00187 Roma

Illustre Presidente  
arch. Raffaele Sirica  
Consiglio Nazionale Ordine  
Architetti  
Via di S. Maria dell'Anima 10  
00186 Roma

*Caro Presidente,*

sono particolarmente lieto di comunicare che in esito al quesito interpretativo del D.M. 4/4/2001, l'Ufficio Legislativo di questo Ministero ha reso l'allegata risposta, in linea con quanto avevo anticipato in occasione del convegno organizzato a San Remo dall'ordine degli ingegneri.

L'occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti.

on. avv. Michele Vietti



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

C2142/6)  
Prot. n. sp 54/1-2 (5382/e) U.L

Roma, 27 settembre 2002

Al Sottosegretario di Stato  
On.le Avv. Michele Vietti

Sede

Oggetto: D.M. 4 aprile 2001 (tariffe lavori pubblici). Risposta nota prot. n. 1430/U-02.

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 7, comma 1, lett.i) della legge 1° agosto 2002, n.166, c.d. Collegato Infrastrutture, ha previsto che fino all'entrata in vigore del nuovo regime tariffario, per la cui predisposizione è stata contestualmente conferita delega al Ministero della giustizia, "continua ad applicarsi quanto previsto dal D.M. 4 aprile 2001".

A seguito dell'annullamento del citato decreto, ad opera del TAR Lazio, gli Ordini professionali interessati chiedono a questa Amministrazione una interpretazione in merito ai termini di applicazione della tariffa contenuta nel D.M. 4 aprile 2001.

A parere di quest'Ufficio, la norma di legge di cui al citato articolo 7, ha operato un rinvio al contenuto del D.M. 4 aprile 2001, facendolo proprio, così sostituendo la fonte legislativa primaria a quella regolamentare secondaria.

Si tratta di un rinvio di carattere materiale-contenutistico, rispetto al quale non appare rilevante l'avvenuta caducazione della fonte originaria, operata dal giudice amministrativo.

Conclusivamente si segnala che, per espressa previsione dell'articolo 7, il richiamo al contenuto del D.M. 4 aprile 2001 ha carattere transitorio e cesserà di avere efficacia con l'entrata in vigore della nuova regolamentazione tariffaria.

Il Capo dell'Ufficio legislativo